*Supplemento ordinario (Concorsi) alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 113 del 15 maggio 1985*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 15 maggio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**N. 9**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale, quadro A, della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.**

**Corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della proprietà intellettuale, quadro B, della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.**

**Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale a posti nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei servizi per l'energia nucleare, quadro C, della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.**

**Scrutinio per merito comparativo ad un posto e concorso speciale, per esami, ad un posto nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'ispettorato tecnico dell'industria, quadro D, della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.**

**Corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto nella qualifica di primo dirigente nel ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, quadro E, della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315.**

# SOMMARIO

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale, quadro A, della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *A* della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili tredici posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che i nove posti destinati allo scrutinio per merito comparativo sono stati già attribuiti;

Considerato che nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, si sono resi liberi due posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali, per esami, ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

*Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente*

Sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale, quadro *A*, tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi:

1) Per il conferimento di nove posti vacanti al 31 dicembre 1983:

*a*) cinque posti mediante concorso speciale per esami;

*b*) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

*c*) due posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2) Per il conferimento di due posti disponibili al 31 dicembre 1984:

*a*) un posto mediante concorso speciale per esami;

*b*) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi speciali per esami, indicati nei punti 1-*a*) e 2-*a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che, alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1-*a*) ed a quella del 31 dicembre 1984 per il concorso di cui al punto 2-*a*) abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Ai corsi-concorsi di formazione dirigenziale di cui ai punti 1-*b*) e 2-*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che, alla data del 31 dicembre 1983 per il corso-concorso di cui al punto 1-*b*) ed a quella del 31 dicembre 1984 per il corso-concorso di cui al punto 2-*b*), abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto 1-*c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 e sia in possesso delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze sociali e politiche, scienze sociali, scienze economiche e politiche, scienze sindacali, scienze politiche e amministrative, scienze applicate alla carriera diplomatica-consolare, economia e diritto, scienze economiche e marittime, scienze coloniali, economia aziendale, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, sociologia, matematica, scienze economiche e sociali, scienze dell'informazione.

Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1983.

Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno 5 anni di attività direttiva alla data sopra indicata, purché in possesso delle lauree sopra citate, ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni, alla data predetta, nel relativo albo professionale ed in possesso delle lauree suddette.

Art. 2.

*Domande di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Via Molise, 2, - 00187 Roma, indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

*c*) diploma di laurea posseduto;

*d*) titoli di servizio di cui ai commi 3) degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami, o al corso-concorso;

*e*) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

*f*) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica aministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

*Elevazione del limite di età*

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di querra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

*Consorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto privato (civile e commerciale), economia politica, diritto costituzionale, contabilità di Stato, nozioni di diritto comunitario, elementi di statistica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punti 1-*a*) e 2-*a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| | |
|---|---|
| *a*) incarichi e servizi speciali | fino a punti 10 |
| *b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio | » 10 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività d'istituto | » 12 |
| *d*) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione | » 8 |
| *e*) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali | » 12 |
| *f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) | » 8 |

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di 3 mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 6.

*Concorso pubblico per titoli ed esami*

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

| | |
|---|---|
| *a*) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero | fino a punti 5 |
| *b*) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre | » 5 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche | » 7 |
| *d*) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso | » 4 |
| *e*) specializzazioni post laurea | » 6 |
| *f*) altri titoli culturali | » 3 |

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera 1-*c*), dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983.

**Art. 7.**

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 8.

*Attività integrativa di formazione*

I dipendenti nominati primi dirigenti mediante il concorso speciale per esami, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il vincitore del concorso speciale, per esami, relativo al posto disponibile al 31 dicembre 1984 e i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

*Titoli preferenziali*

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Via Molise, 2 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

*Documentazione di rito*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato allo impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) certificato medico;

*c*) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva ed in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre am-

ministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.
*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1985

*Il Ministro*: ALTISSIMO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *marzo* 1985
*Registro n.* 3 *Industria, foglio n.* 227

(2441)

---

**Corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della proprietà intellettuale, quadro B, della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1972, n. 748.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *B* della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, era disponibile un posto da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che il posto destinato allo scrutinio per merito comparativo è stato già attribuito;

Considerato che nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984 si è reso disponibile un posto di primo dirigente da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.
*Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente*

È indetto un corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della proprietà intellettuale, quadro *B*, della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva e che siano in possesso di una delle seguenti lauree: chimica, fisica, ingegneria, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze agrarie.

Art. 2.
*Domanda di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Via Molise, 2 - 00187 Roma, indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) ufficio di appartenenza;

*c*) diploma di laurea posseduto;

*d*) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

*e*) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale il concorrente presta servizio.

Art. 3.
*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) incarichi e servizi speciali . . . | fino a punti | 10 |
| *b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . . . . . . | » | 10 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto . . . . . . . | » | 12 |
| *d*) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . . . . . . | » | 8 |
| *e*) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali . . . . . . . . . | » | 12 |
| *f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . . . . | » | 8 |

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di 3 mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1985

*Il Ministro*: ALTISSIMO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *marzo* 1985
*Registro n.* 3 *Industria, foglio n.* 228

**(2442)**

**Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale a posti nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei servizi per l'energia nucleare, quadro C, della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *C* della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili quattro posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che i due posti destinati allo scrutinio per merito comparativo sono stati già attribuiti;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami ed il corso-concorso di formazione costituenti unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

**Art. 1.**

*Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente*

Sono indetti per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei servizi per l'energia nucleare, quadro *C*, tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983:

*a*) un posto mediante concorso speciale per esami;

*b*) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso speciale per esami indicato nella lettera *a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui alla lettera *b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Art. 2.

*Domanda di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Via Molise, 2 - 00187 Roma, indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita; domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) ufficio di appartenenza;

*c*) diploma di laurea posseduto;

*d*) titoli di servizio di cui ai commi tre degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

*e*) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Art. 3.

*Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto privato (civile e commerciale), economia politica, diritto internazionale, nozioni di diritto comunitario, legislazione nucleare, elementi di statistica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1985.

**Art. 4.**

*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

*a*) incarichi e servizi speciali . . . . fino a punti 10

*b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . . . . . . . » 10

*c*) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto . . . . . . . . » 12

*d*) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . . . . . . . » 8

*e*) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali . . . . . . . . . » 12

*f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . . . . . . . » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *b*).

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di 3 mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 1985.

Il vincitore del corso-concorso precederà in ruolo organico il vincitore del concorso speciale per esami.

**Art. 5.**

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

**Art. 6.**

*Attività integrativa di formazione*

I dipendenti nominati primi dirigenti mediante il concorso speciale per esami sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 7.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1985

*Il Ministro*: Altissimo

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *marzo* 1985
*Registro n.* 3 *Industria, foglio n.* 229

**(2443)**

---

**Scrutinio per merito comparativo ad un posto e concorso speciale, per esami, ad un posto nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'ispettorato tecnico dell'industria, quadro D, della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *D* della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili due posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983;

Decreta:

**Art. 1.**

*Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente*

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'ispettorato tecnico dell'industria, quadro *D*, della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983:

*a*) un posto mediante scrutinio per merito comparativo;

*b*) un posto mediante concorso speciale per esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1-*a*) sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lettera *a*) e comma sesto, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale per esame indicato nel punto 1-*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Art. 2.

*Domande di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti al concorso speciale per esami dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I Via Molise, 2 - 00187 Roma, indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) ufficio di appartenenza;

*c*) diploma di laurea posseduto;

*d*) titoli di servizio di cui ai commi tre degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

*e*) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale il concorrente presta servizio.

Art. 3.

*Scrutinio per merito comparativo*

La promozione mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a domanda, da presentarsi entro i termini indicati nel precedente art. 2, gli ispettori generali e gli ispettori capi dei ruoli ad esaurimento dell'ispettorato tecnico dell'industria nonché gli ispettori capi aggiunti dell'ispettorato tecnico dell'industria tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, avverrà con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

*Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto privato (civile e commerciale), diritto costituzionale, economia politica, diritto internazionale, nozioni di diritto comunitario, nozioni di legislazione sociale, elementi di statistica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *b*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esame dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 6.

*Attività integrativa di formazione*

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale per esame per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 7.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprecché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1984

*Il Ministro*: ALTISSIMO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1984*
*Registro n. 8 Industria, foglio n. 137*

**(2444)**

---

**Corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto nella qualifica di primo dirigente nel ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, quadro E, della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *E* della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, si è reso disponibile un posto da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

*Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente*

E' indetto un corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, quadro *E*, tabella 1 annessa la decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Art. 2.

*Domanda di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Via Molise n. 2 - 00187 Roma, indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) ufficio di appartenenza;

*c*) diploma di laurea posseduto;

*d*) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

*e*) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco), oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale il concorrente presta servizio.

Art. 3.

*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

*a*) incarichi e servizi speciali . . . . fino a punti 10

*b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . . . . . . » 10

*c*) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività dell'istituto . . . . . . . » 12

*d*) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . . . . . fino a punti 8

*e*) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali . . . . . . . . . » 12

*f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . . . . . . . » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di 3 mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1985

*Il Ministro*: ALTISSIMO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *marzo* 1985
*Registro n.* 3 *Istruzione, foglio n.* 230

**(2445)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651164/10) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411230851130)

**L. 500**